

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 08501/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8501 del 2021, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Antonio Bleve, Mariangela Bruno, Maria Antonietta Duma, Daniela Frisenda,  
Florida Giuri, Stefania Quarta, Piero Tramacere, Antonio Trinchera, Filippo  
Saracino, Maria Antonietta Saracino, rappresentati e difesi dall'avvocato  
Mariaconcetta Milone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Uff Scolastico Reg  
Puglia - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Lecce, Uff Scolastico Reg Puglia -  
Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Brindisi, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello  
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Maglio Silvio, Serena Perrone non costituiti in giudizio;

***ESCLUSIONE DEI RICORRENTI DAGLI ELENCHI AGGIUNTIVI I FASCIA***

***GPS valide per l'a.s. 2021/22 e ulteriori atti indicati in ricorso***

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Lecce e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Brindisi;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto che nel merito il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la circolare ministeriale oM 60/2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiamo ottenuto il titolo all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento;

ritenuta comunque la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 6116 del 2019 dell'ordinanza presidenziale del Tar del Lazio, salva verifica della ritualità della notifica al controinteressato con l'atto introduttivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati. Dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar Lazio. Rinvia all'udienza pubblica del 5

aprile 2022. Spese al definitivo

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

Daniele Profili, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Raffaele Tuccillo**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**